

TORNATA DEL 9 APRILE

Quindi parmi aver provato e son sempre pronto a provare al signor ministro che esso inopportuna e ingiustamente si è prevalso del potere che gli dava l'articolo 222 della legge.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposta, la discussione rimane terminata, e si passerà all'altro oggetto che è all'ordine del giorno.

Quanto alle interpellanze del deputato Brofferio, saranno poste all'ordine del giorno di domani, essendosi così concertato coll'onorevole interpellante e col signor ministro dell'interno.

VOTAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO DEL 1861.

PRESIDENTE. Secondo che reca l'ordine del giorno, come ho già annunziato, si procede alla votazione per la nomina della Giunta del bilancio 1861.

(Segue la deposizione delle schede.)

Ora si procederà all'estrazione a sorte del nome degli scrutatori che saranno incaricati di fare lo spoglio delle schede.

Sono estratti i nomi seguenti: Morelli Donato, Ginori-Lisci, Pantaleoni, Romeo Stefano, Cepolla, Gioio, Amicarelli, Ruschi, Beltrami.

La seduta è levata alle ore 4 ed un quarto.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seconda votazione per la nomina della Commissione del bilancio;

2° Interpellanza del deputato Brofferio al ministro dell'interno intorno ad una perquisizione fatta al Comitato generale di Genova;

3° Discussione del progetto di legge per l'esenzione dai dritti proporzionali dei contratti stipulati per cause politiche.

TORNATA DEL 10 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Richiamo del deputato Ruggiero circa i mezzi di tragitto ai deputati. — Omaggi. — Congedi. — Offerta di un esperimento di sistema di votazione. — Verificazione di poteri. — Interpellanza del deputato Brofferio sulla perquisizione domiciliare fatta al Comitato centrale di provvedimento di Genova, per sospetto di arruolamenti — Risposta del ministro per l'interno in difesa dell'atto — Considerazioni del deputato Macchi in appoggio dell'interpellante, e del deputato Mari in difesa della legalità dell'atto — Repliche del deputato Brofferio, e sua proposizione di un voto motivato — Proposizione del deputato Ricasoli Bettino pella divisione del voto — Parlano i deputati Del Re e Bruno — Il deputato Ara propone che si passi all'ordine del giorno — Osservazioni del presidente del Consiglio — Opposizione del ministro per l'interno alla prima parte della proposta Brofferio, che è ritirata dal proponente — Domanda del deputato Ricasoli Bettino per l'assegnamento di un giorno per interpellanze sull'armata meridionale, e sue osservazioni intorno ad alcune parole pronunziate dal generale Garibaldi — Spiegazioni del deputato Brofferio — Si stabilisce lunedì per l'interpellanza, con invito al generale Garibaldi d'intervenire. — Presentazione di un disegno di legge del ministro di grazia e giustizia per proroga del termine stabilito per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, e della pubblicazione degli atti sulle prescrizioni in Toscana.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MISCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6960. Il sindaco del comune di Guardia Sanframondi trasmette una petizione dei comuni di quel mandamento, colla quale, nel reclamare contro la circoscrizione della nuova provincia di Benevento, dichiarano di voler rimanere aggregati alla provincia di Terra di Lavoro.

6961. I municipi di Roccasecca, di Colle San Magno, di

Palazzolo e di Aquino, il clero e parecchi cittadini di quel circondario, provincia di Terra di Lavoro, domandano l'annullamento degli atti di processura intentati contro alcune guardie nazionali, le quali, nel reprimere colle armi il moto reazionario succeduto nell'agosto 1860, uccisero uno dei rivoltosi.

6962. La Giunta municipale di Tiesi, comune della provincia di Sassari, svolge alcune considerazioni intorno alla progettata istituzione delle regioni, tendenti a dimostrare gli inconvenienti e i pregiudizi che deriveranno da tale riforma, invisa a tutte le popolazioni.

ATTI DIVERSI.

COSTA. La petizione 6962 è del comune di Tiesi, il quale denunzia alla Camera gl'inconvenienti che deriverebbero dalla proposta legge sulla circoscrizione regionale, ove essa venisse adottata. Prego la Camera di voler ordinare che questa petizione sia trasmessa alla Commissione che sta per nominarsi negli uffizi, perchè se ne tenga il debito conto nello studio delle leggi sulla ripartizione del regno.

PRESIDENTE. Credo che non sia necessario di far intervenire una deliberazione della Camera a questo proposito, perchè è consuetudine che, quando si tratta di una petizione, la quale ha riguardo ad un disegno di legge in corso di esame, la si manda alla Commissione che dovrà esaminarlo. Quindi la petizione 6962 sarà senz'altro trasmessa a quella Commissione.

NICOLUCCI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 6961, presentata dai municipi di Rocca-secca, Colle San Magno, Palazzolo ed Acquino, non che dal clero e da parecchi cittadini di quel circondario (provincia di Terra di Lavoro), per domandare l'annullamento degli atti di processura intentati contro alcune guardie nazionali. (È dichiarata d'urgenza.)

RUGGIERO. Il 16 marzo io chiesi un congedo per il deputato di Caiazzo, la Camera lo concesse, e spirava il 5 aprile.

Mentre prego la Camera di voler tollerare l'assenza del deputato Garofano, imperocchè allo spirare dei termini del congedo non ancora si è presentato, devo dichiarare che ciò non è dipeso da sua colpa, poichè si recò al dicastero dell'interno due giorni prima per avere il biglietto d'imbarco; gli fu risposto che non vi era alcun vapore dello Stato disponibile. Però da Napoli son partiti due uffiziali del dicastero delle finanze, i quali ebbero da quel Governo il biglietto d'imbarco sopra un vapore mercantile. Ora io domando se è possibile di tollerare tanta mancanza di considerazione verso un deputato. Sicchè prego il signor ministro dell'interno a voler badare a siffatta mancanza.

MINGHETTI, ministro dell'interno. Prenderò cognizione del fatto accennato.

PRESIDENTE. Baggio conte Temistocle fa omaggio di alcuni esemplari di una sua memoria, intitolata: *Idee generali sul regno di Napoli.*

Cardona Filippo, da Fermo, fa omaggio di una sua memoria: *Congratulazione alla Roma degl'Italiani.*

Questi stampati verranno depositati alla biblioteca.

L'ingegnere Angelo Milesi, di Bergamo, scrive:

« Questa mattina fu eseguito nell'aula del Senato l'esperimento del mio sistema di votazione telegrafica, onde ogni deputato può votare stando al suo posto, e il risultato corrispose pienamente. »

« M'ascriverei perciò ad onore di ripetere l'esperimento questa sera, a quell'ora che mi venisse indicata, alla presenza di codesta illustre Presidenza e di quei signori deputati che ad essa piacesse d'invitare. »

Se la Camera non ha difficoltà, si farà quest'esperimento dopo la seduta. (*Segni di assenso*)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AL TAVOLIERE DELLE PUGLIE NELL'ITALIA MERIDIONALE.

PRESIDENTE. Il signor De Peppo presenta un disegno di legge relativo al Tavoliere delle Puglie nell'Italia meridionale. (Sarà trasmesso agli uffizi.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Massari per riferire sopra un'elezione.

MASSARI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio elettorale di Gioia.

Gli elettori iscritti sono 1283; intervennero a votare 886 elettori.

Il signor Giuseppe Del Re ottenne 726 voti, il signor Teodorico Soria 120; voti dispersi 33, voti nulli 5. Il signor Del Re fu proclamato deputato.

La relazione è stata indugiata in seguito a circostanze che avrò l'onore di esporre brevemente alla Camera.

Fin dal primo mese delle nostre riunioni, l'ufficio IX esaminò i verbali di questa elezione e li trovò regolarissimi. L'eletto è uno dei più chiari letterati e dei più distinti patrioti di Napoli. Prima di pronunciarsi sull'elezione, l'ufficio volle accertarsi se l'onorevole Giuseppe Del Re sostenesse qualche pubblico ufficio, e, nel caso affermativo, se l'ufficio lo rendesse eleggibile, oppure ineleggibile. Furono dunque domandate informazioni a Napoli; ma, per un malinteso, le informazioni, invece d'essere trasmesse direttamente al presidente dell'ufficio, oppure alla Presidenza della Camera, furono trasmesse alla Commissione, che in questo momento s'occupava dell'accertamento del numero degl'impiegati. Non è che questa mattina che ho ricevuto l'assicurazione da alcuni onorevoli componenti di quella Commissione, che le informazioni sono venute, e che da esse risulta che l'onorevole Giuseppe Del Re è direttore della Stamperia Reale di Napoli, ed in questa qualità percepisce uno stipendio sul bilancio dello Stato. Quindi è che col massimo rincrescimento, ma per obbedienza alle prescrizioni della legge, sono costretto a pregare la Camera di pronunziare l'annullamento di questa elezione.

(È annullata.)

PRESIDENTE. Il deputato Brida ha pure qualche elezione a riferire.

BRIDA, relatore. Collegio d'Aosta.

Questo collegio si compone di cinque sezioni, Aosta prima, Aosta seconda, Gignod, Morgex, Quart.

Il numero degli elettori di cui è composto l'intero collegio è di 711; i votanti furono 390.

Il commendatore Carutti Domenico ebbe voti 378, Sardi Pietro Paolo 7; voti dispersi 4, nulli 1.

Avendo il commendatore Carutti raggiunto il numero di voti voluto dalla legge, ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del commendatore Carutti a deputato del collegio d'Aosta.

(È approvata.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BROFFERIO SOPRA UNA PERQUISIZIONE FATTA IN GENOVA AL COMITATO DI PROVVEDIMENTO PER ROMA E VENEZIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta l'interpellanza del deputato Brofferio al ministro per l'interno, circa la perquisizione domiciliare che si sarebbe fatta al Comitato centrale di provvedimento per Roma e Venezia, in Genova.

Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare. (*Movimento di attenzione*)

BROFFERIO. Narro incresciosa vicenda. A tutti è noto come, sull'aprirsi della spedizione di Sicilia, si stabilissero in tutte le provincie dell'Italia Comitati di provvedimenti,

per somministrare munizioni, denari, armi al grande Capitano che si accingeva a così ardita impresa, di cui la storia non offre l'esempio.

A tutti è noto che alla direzione di questi Comitati ponevasi a Genova un Comitato centrale, di cui era capo il deputato Bertani, che fece prodigi di operosità, d'intelligenza, di coraggio, che fu argomento di pubblica meraviglia; la quale traducevasi più tardi in magnifica retribuzione di splendide calunnie.

A tutti è noto come, terminata gloriosamente e dolorosamente l'epopea delle Due Sicilie, il generale Garibaldi, nel prender commiato dalle provincie meridionali, si volgesse ai giovani italiani e dicesse: « se noi non avremo nella prossima primavera 500 mila uomini in armi, guai a noi, guai all'Italia! »

Nello scorso inverno, mutate le condizioni di Napoli e di Palermo, il Comitato di Genova, non che tutti gli altri Comitati delle italiane provincie, deponavano il nome di Comitati di provvedimento per Palermo e Napoli e assumevano quello di Comitati di provvedimento per Roma e Venezia, nella speranza di continuare nell'opera loro, che era tornata così propizia alle Due Sicilie, a favore delle due capitali dell'Adria e del Tebro.

Giunse la primavera; corsero voci di guerra da tutte le parti; si narrò come l'Austria si concentrasse ora sul Mincio, ora sul Po; vedemmo sorgere la Polonia, agitarsi l'Ungheria, scuotersi la Grecia; ingrossarsi insomma gli eventi e mostrare i popoli oppressi che volevano finalmente divenir liberi.

Fra questi preludi di prossime riscosse, la gioventù italiana intendeva l'orecchio verso il mare; volgevasi verso un arido scoglio sbattuto da solitarie onde; attendeva il risveglio del leone di Caprera. Ma, come percosso da occulto fascino, il leone stava confitto sulla deserta roccia; il suo ruggito non volava sui mari suscitatore di battaglie: tutto era mestizia e silenzio.

Come mai accadeva questo inesplicabile mutamento? Io non dirò, e spero che la Camera mi saprà buon grado del silenzio. Fatto è che il generale Garibaldi raccomandava a tutti i Comitati di non provvedere a volontari arrolamenti, e perchè la gioventù italiana non fosse bersaglio di crudeli delusioni, voleva che la sua raccomandazione fosse pubblicata da tutti i giornali della democrazia.

Come questa notizia giungesse funesta agli ardenti giovani che attendevano l'istante di correre all'armi, per compiere gl'italici fati, è inutile che io dica; tuttavolta le istruzioni del generale Garibaldi venivano accolte con molta rassegnazione ed eseguite con molta fedeltà. Alle sollecitazioni che giungevano da tutte le parti rispondevasi con riposati consigli di calma e di prudenza; due virtù difficili a praticarsi, quando il paese chiede slancio e coraggio.

Intanto il generale Garibaldi, deputato di Napoli, udendo come si trattasse in quest'Assemblea dei destini delle Due Sicilie, si credeva in dovere di recarsi sopra il suo seggio, acciocchè, non potendo compiere ai doveri di soldato, potesse compiere almeno agli obblighi di cittadino.

Giunto appena a Genova, partiva per Torino, e poche ore dopo la sua partenza una nuvola di agenti di polizia invadeva il Comitato centrale della Liguria da lui presieduto, e per cinque ore consecutive eseguiva una rigorosa perquisizione domiciliare, ponendo sossopra archivi, libri, documenti e registri.

Certamente non si accingeva il Governo a così arbitrario atto contro un uomo riverito da tutta Europa, senza che fosse stato informato dalla polizia che seguissero arrolamenti, ap-

prestazioni d'armi, provvigionamenti di munizioni, senza che si assicurasse che trattavasi di casi gravi, urgenti, incalzantissimi.

Come le informazioni della polizia fossero esatte, e quali prove di questi reati si raccogliessero, lo dicono i sequestri che vennero operati nell'ufficio del Comitato centrale.

Uditene il ragguaglio.

Primamente si sequestrò un registro dei nomi di 170 Nizzardi emigrati che la carità di Garibaldi fa soccorrere dal Comitato centrale al solo scopo di non lasciarli privi del pane giornaliero sino al giorno in cui, per opera del Comitato, potranno avere collocamento e lavoro.

Si sequestrarono due lettere per consegna di carabine alla società dei carabinieri di Genova e di Pavia.

Si sequestrava una lettera di consiglio a persona che chiedeva provvedimento ai bisogni dell'emigrazione veneta.

Si sequestrava un'altra lettera del signor Comoli di Milano, il quale offriva acquisto d'armi al Comitato, che gli riscontrava non occorrere armi.

Finalmente si sequestrava un avviso relativo a qualche avanzo di flanella acquistata presso i fratelli Pagano e Compagnia. Tali erano le prove di arrolamenti volontari che il Governo acquistava da quella rigorosa perquisizione; e la polizia del signor ministro, che suggeriva al Governo quell'atto violento, non merita certamente, per la sua vigilanza, i complimenti nostri. (Bravo! *dalla sinistra*)

La notizia di questa violenza poliziesca si diffondeva per tutta Genova, si diffondeva per tutta Italia; cagionava dovunque profonda indignazione; e l'illustre generale, appena giunto a Torino, doveva ricevere, quasi nello stesso giorno, l'annuncio che il Governo gli faceva una perquisizione domiciliare nel suo Comitato centrale di Genova, e che i suoi soldati erano cacciati nelle vie di Napoli colle baionette alle reni.

Questa, o signori, è la dolorosa storia; ora veniamo ai commenti.

Sono appena tre o quattro giorni che il signor ministro assicurava la Camera voler egli governare colla legge, unicamente colla legge, soltanto per la legge. Io gli rispondeva, che governare colla legge era dovere di qualunque Governo del mondo; ma che un legale provvedimento non avrebbe cessato d'essere una misera cosa quando generoso e sapiente non fosse stato; e parmi che io avessi ragione. Tanto è vero, che in questa circostanza l'illegalità e la miseria del provvedimento si associano con perfetto accordo.

È noto al signor ministro come lo Statuto, all'articolo 27, così si esprima: « Il domicilio è inviolabile; niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive. »

Il domicilio, per comandamento dello Statuto, è dunque inviolabile; e questa inviolabilità è una delle garanzie le più sacre e le più sante della libertà nazionale.

Fa lo Statuto qualche eccezione. Permette lo Statuto che si entri nel domicilio del cittadino in alcune speciali contingenze. E quali? Vediamole.

Il Codice di procedura criminale, all'articolo 142, dice: « Il giudice incaricato dell'istruzione, sulla istanza del procuratore del Re, od anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizioni quando esistano gravi indizi. »

Ecco come la legge permette le visite domiciliari; per mandato del giudice incaricato dell'istruzione processuale; la quale cosa suppone di necessità che l'istruzione processuale vi sia; e vuole la legge che ciò segua ad istanza del Pubblico Ministero, e quando esistano gravi indizi di reato.

Nel caso presente l'autorità giudiziale dove era?

Presentavasi al Comitato di Genova un signor Ansaldo, assessore di polizia in Genova. Il signor Bellazzi, l'odiatissimo direttore di quel Comitato, in assenza del presidente, chiedeva agli agenti della forza pubblica, se fossero muniti di regolare mandato; rispondevano non aver mandato, ed essere spediti dal signor governatore Magenta.

Fin qui, adunque, la violazione, tanto dello Statuto, che del Codice di procedura criminale, è manifesta.

Havvi per altro un caso unico in cui anche l'autorità politica è investita della facoltà di penetrare nel domicilio dei cittadini; e questa io la trovo nella legge sulla pubblica sicurezza, all'articolo 108, in cui leggiamo quanto segue: « In ogni caso di grave sospetto, l'autorità di pubblica sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti. » Gli articoli precedenti parlano di oziosi, vagabondi, ladri di campagna, sospetti, mendicanti, ladri, truffatori, grassatori, borsaiuoli e ricettatori.

Ecco il caso, in cui è lecito al Governo di far perquisizioni domiciliari senza il mandato giudiziale.

So che in alcune contingenze qualche governatore trovò un mezzo termine per eludere la legge. So che qualche governatore, volendo fare perquisizioni poliziesche, invitò il procuratore del Re o un giudice qualunque ad associarsi agli agenti di polizia; e so che qualche giudice e qualche fiscale non ebbero vergogna di accettare l'invito. Ma ciò, senza sanare l'arbitrio del governo, mostra l'ipocrisia dei governanti, i quali colla presenza di un giudice vorrebbero simulare un atto giudiziale e legittimare una violenza.

Ma, quand'anche si volesse concedere che la perquisizione domiciliare fosse seguita secondo tutte le disposizioni della legge, cesserebbe forse quella legale perquisizione di essere un oltraggio alla grandezza italiana?... E che? Mentre tutti i giorni siamo avvertiti che l'Austria ingrossa sui nostri confini e minaccia di assalirci, dobbiam noi, confidenti soltanto nelle subdole diplomazie, dobbiam noi rimanerci freddi spettatori dei perigli della patria? Mentre la gioventù italiana vorrebbe raccogliersi in armi sotto il comando dell'eroe dei due mondi per unirsi all'esercito, perchè il Governo, che dicesi italiano, invece di stendere le braccia a questa gioventù, di secondare questo slancio, di tener desto questo sacro fuoco, si adopera a coprirlo, a soffocarlo, a spegnerlo sotto ceneri immonde? (*Movimento*)

Io non voglio spingermi troppo oltre in questa discussione, la quale abbracciando un ordine di attualità politiche che in questo momento potrebbe essere flagrante e trarci a troppo pericolose discussioni, io di buon grado me ne astengo.

Voglio soggiungere unicamente che, se il Governo, invece di circondarsi di borbonici, di duchisti e di papalini, a cui si mostra così benevolo, avesse pensato ad essere un po' meno ostile agli uomini della democrazia che lo precedettero nelle lotte della libertà, non si troverebbe in questi giorni, nell'Italia meridionale, a così dure strette.

Entrando a Napoli, il generale Garibaldi veniva informato che il cardinale Riario Sforza tramava borbonicamente contro Vittorio Emanuele; ed egli cacciava immediatamente da Napoli sua Eminenza. (*ilarità*)

Sottentrava la luogotenenza, e la prima cosa che faceva era di richiamare sul suo seggio il signor cardinale. Che ne avvenne? Eccolo in questo momento alla testa della reazione clericale che vi sfida ed insanguina le vie di Napoli. (*Sensazione — Applausi dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Prego le tribune di non applaudire, nè di dar segno qualsiasi di approvazione o disapprovazione.

BROFFERIO. Io non ho dimenticato come, tre o quattro giorni sono, il signor ministro di grazia e giustizia ci dicesse con molta espansione di cuore che voleva ad ogni costo conservati i monaci benedettini, per i meriti che avevano 300 o 400 anni fa. (*Si ride*) Legga ora il signor ministro, legga le lettere del generale Bosco, il quale, per operare la contro-rivoluzione, è in segreta corrispondenza col priore di quei benedettini, che egli vorrebbe conservare, e impari che cosa si guadagni a proteggere i conventi e a far lega coi frati. (*Benissimo!*)

Qui mi arresto, e chiedo al signor ministro:

Primo: in virtù di qual legge egli siasi fatto lecito di ordinare una perquisizione domiciliare nell'ufficio del Comitato centrale di Genova;

Secondo: se voglia o no persistere nel doloroso sistema d'impedire che i volontari corrano sotto le patrie bandiere a difesa della libertà e della patria.

Il signor ministro dell'interno chiudeva, negli scorsi giorni, un suo discorso, dicendo che voleva il Governo forte; ed anch'io lo voglio; ma, più che i Governi forti, amo i Governi giusti. Farò plauso pertanto alla forza del signor ministro, quando io la vedrò associata alla legalità, alla fede, all'amore della patria, al rispetto della grandezza italiana. (*Bravo! — Applausi dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Il ministro per gl'interni ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per gl'interni. (*Segni d'attenzione*)

L'onorevole Brofferio ha dichiarato che non voleva sollevare questioni politiche, e nondimeno la massima parte del suo discorso volse intorno alla politica. Io sarò di lui più fedele a questo principio.

Se l'opposizione intende di sollevare questioni di politica interna ed estera, troverà il Governo di S. M. sempre pronto a risponderle; ma le questioni vogliono essere sollevate apertamente, francamente, non per incidenza; ci si debbe entrare per la porta maestra e non per la porta segreta.

Io comincerò adunque dall'eliminare dall'esame del fatto tutte le circostanze, le quali l'onorevole Brofferio è venuto mentovando.

Per me dichiaro che non mi sono preoccupato punto di queste circostanze; e poichè egli mi citava un articolo dello Statuto, gli ricorderò anch'io quell'articolo che dice che tutti i cittadini, qualunque sia il loro titolo ed il loro grado, sono eguali dinanzi alla legge.

È stata fatta una perquisizione in via Giulia, numero 15, senza mandato di giudice. Il fatto è vero; non vi era giudice istruttore che accompagnasse l'ufficiale di pubblica sicurezza; l'ordine è partito dall'autorità politica.

Ammetto pienamente il fatto; tutta la questione sta adunque se esso sia legale o no; se fosse o no in mia potestà l'ordinarlo. Io affermo di sì; ma qui invece di argomentare mi permetta l'onorevole preopinante che io narri come sia pervenuto a formarmi questa persuasione.

Mi è accaduto non di rado, poichè al ministro dell'interno appartiene il vegliare alla pubblica sicurezza, mi è accaduto non di rado che mi fossero denunciati delitti nel punto che stavano per commettersi, dei quali la traccia sarebbe potuta smarrirsi se non si procedeva all'istante a porre sovr'essa la mano. Anche a me balenò allora il pensiero dell'inviolabilità del domicilio, principio sancito dalla Costituzione ed altamente rispettabile in ogni Governo libero. Laonde, prima di venire ad atti, stimai dover consultare uomini giurisperiti e competenti nella materia. Ciò era ben naturale; forse il signor Brofferio lo ignora, io non sono avvocato. Consultai dunque

persone competenti, e mi fu risposto che l'autorità di pubblica sicurezza ha il diritto anch'essa di entrare nell'altrui domicilio e di perquisirlo anche senza mandato di giudice. Lo ha in virtù di un articolo, il quale non fu citato dall'onorevole Brofferio, ma che si trova nel Codice di procedura penale, l'articolo 64.

Questo articolo attribuisce agli ufficiali di pubblica sicurezza la facoltà di perquisire anche senza il mandato giudiziario, quando si verificano tre condizioni: la prima, quella di flagrante reato; la seconda, quella che il reato di che si tratta importi una pena maggiore del carcere; la terza, che vi sia pericolo nell'indugio.

Non ho mestieri di mostrare all'onorevole Brofferio, tanto perito nelle cose forensi, che, parlando la legge di flagrante reato, non può voler con ciò significare che il delitto già consumato. Egli è chiaro invece che nel flagrante reato comprende eziandio tutti gli atti preparatorii, gl'inizi del delitto. Se ciò non fosse, sarebbe vano dare tale facoltà alle autorità di pubblica sicurezza, ufficio precipuo delle quali è di prevenire i reati. Credo poi che dall'assurdo si dimostri anche più evidentemente che non può esserne diversa l'interpretazione. Se, per ipotesi, l'ufficiale di pubblica sicurezza è informato che altri s'introdusse in una casa armato per commettere un omicidio, egli non aspetterà, di certo, nè può mai crederci che la legge lo voglia, non aspetterà che l'uccisione sia consumata per presentarsi, ma vi entrerà immantinente.

Potei inoltre verificare che in siffatti casi era consuetudine ammessa nel foro, che le autorità di pubblica sicurezza facessero liberamente perquisizioni nel domicilio.

Queste notizie per la prima volta io traeva consultando uomini onorevolissimi, e periti della legge, in occasione che mi veniva dal telegrafo annunziato trovarsi in Torino falsificatori di cambiali, i quali erano in procinto di fuggire. La perquisizione fu immediatamente ordinata e fatta, e trovate furono le cambiali ed i rei consegnati alla giustizia. Dopo di ciò m'è avvenuto più altre volte di trovarmi in caso analogo, e senza esitazione ho assentito che la perquisizione fosse fatta senza mandato di giudici.

Vede l'onorevole Brofferio che io non cerco di nascondere i fatti o schivarne la responsabilità.

Resta ora la seconda parte, cioè a dire il vedere, se il caso di cui si tratta entra nella classe di quelli, ne quali l'autorità di pubblica sicurezza, in virtù dell'articolo 64, è autorizzata a fare perquisizioni a' domicili, anche senza mandato di giudice.

Che l'arrolamento sia un fatto il quale implichi una pena maggiore del carcere, lo determina il Codice penale, se non erro, all'articolo 177, dove a cotal reato è comminata la pena della relegazione. La relegazione poi, nel senso in cui questo vocabolo è usato dal Codice, esprime la detenzione in un forte, ed è classificata fra le pene criminali, mentre il carcere è soltanto posto fra le pene correzionali.

Adunque per questa parte l'arrolamento è uno di que' reati i quali cadono sotto l'articolo citato dal Codice di procedura.

L'autorità politica era stata informata che a Genova, in via Giulia, numero 15, si facevano a certe ore arrolamenti illeciti....

MACCHI. Domando la parola.

MINGHETTI. Non è da meravigliare di ciò, e non è unico il fatto. Adunque, l'autorità di pubblica sicurezza, messasi, come era suo debito, sulla traccia, vide che appunto in quelle ore alcuni giovani entravano nella indicata casa. L'autorità di pubblica sicurezza entrò e perquisì.

L'onorevole Brofferio vi ha esposto quali fossero le cose se-

questrate: vi fu un registro nel quale erano iscritti 170 giovani; vi fu una corrispondenza nella quale s'ingungeva dell'invio di alcune armi; vi fu una lettera nella quale si offriva al Comitato l'acquisto di una grossa partita di fucili.

Vero è che le persone le quali stavano nell'ufficio diedero spiegazioni a loro modo. Dissero che i giovani quivi trovati venivano unicamente per ricevere un sussidio che si dava loro fino a che trovassero un impiego; che il registro della iscrizione si riferiva ad un'opera di beneficenza; che le lettere, le quali ingungevano l'invio di alcune armi, alludevano a una collezione di carabine di diverso calibro; che finalmente all'offerta fatta, conforme a verbali intelligenze, di una cospicua quantità di fucili, si era risposto maravigliandosi di ciò e dichiarando che fucili non si acquistavano.

In quanto a me, io non debbo farmi giudice di questa materia; spetta al tribunale, al quale fu deferita immediatamente la pratica, il decidere se tali indizi siano sufficienti a costituire un reato. Basta che indizi vi fossero, e tali erano quelli che ho sino ad ora annoverati, e se il tribunale giudicasse che vi era reato, certo era flagrante, poichè i giovani che, nell'ipotesi, sarebbero andati ad arrolarsi, si trovavano appunto nel vestibolo dell'ufficio di arrolamento.

Parmi dunque che l'autorità di pubblica sicurezza fosse pienamente nel suo diritto, in appoggio dell'articolo 64 del Codice, e che tutte le circostanze, le quali dall'articolo sono richieste, militassero assieme congiunte, perchè la perquisizione avesse valore legale.

A ciò aggiungo di nuovo quello che accennai in principio, cioè che tale è stata sempre l'interpretazione data dal 1848 a questa parte a quelle disposizioni di legge, e per citare solo due esempi dei moltissimi che potrei allegare, dirò come nello scorso anno fu fatta una perquisizione di tal genere, senza mandato di giudice, al signor canonico Ortalda, il quale fu trovato in atto di servirsi di un torchio da stampare; come la questione fosse portata dinanzi al tribunale, e come, sebbene il tribunale assolvesse il canonico Ortalda, nondimeno niuno trovò a ridire sulla perquisizione che si era fatta. Citerò ancora un altro fatto alquanto più antico, ed è quello del 30 giugno 1837, quando in Genova, in occasione di sedizione, furono fatte molte perquisizioni ed arresti, in virtù degli articoli e delle disposizioni, le quali io ho accennate. Finalmente, oltre la ragione legale, oltre la consuetudine, a me pare che anche il buon senso suggerisca che tale debba essere l'interpretazione di quell'articolo.

Dopo questa spiegazione, mi riesce assai agevole il risolvere il primo quesito propostomi dall'onorevole Brofferio, rispondendogli che io ritengo che l'autorità di pubblica sicurezza avesse piena ragione di fare la perquisizione, deferendo ai tribunali la pratica, perchè essi giudichino il merito della questione.

Quanto alla seconda richiesta, mi sarà egualmente facile il rispondergli. Al Re solo, secondo lo Statuto, appartiene il potere esecutivo, e se vi è una prerogativa incontestabile del potere esecutivo, ella è questa appunto di chiamare gli uomini all'armi, di apparecchiare e dichiarare la guerra.

Lo Statuto determina i diritti dei cittadini, il diritto personale, il diritto dell'inviolabilità del domicilio, il diritto di pubblicare le proprie idee per mezzo della stampa, il diritto di proprietà, quello della radunanza pacifica, ma in nessun luogo e per nessun modo attribuisce ad un cittadino quello di arrolare soldati.

Io adunque credo fermamente che a nessun cittadino, senza ordine del Governo, sia concesso di fare arrolamenti, e chi li facesse debba andar soggetto alle pene stabilite dalle leggi.

Tali sono brevemente le spiegazioni che debbo dare all'onorevole interpellante.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare.

BROFFERIO. Cedo la parola al deputato Macchi. Parlerò dopo.

MACCHI. Poichè tra il deputato interpellante ed il ministro interpellato si convenne di lasciare in disparte la questione politica, di buon grado anch'io mi rassegnerò a non toccarla, per tema che la discussione possa diventare più aspra e più dolorosa di quello che tutti noi ci proponiamo.

Mi terrò dunque soltanto alla questione legale, o, per lo meno, mi limiterò alla semplice rettifica di alcuni fatti.

Dirò per altro soltanto, in via preliminare, che la ragione ultima addotta dal signor ministro, cioè che spetti unicamente al potere esecutivo la facoltà di arrolare, è evidente, in forza dello Statuto; ma non avrà dimenticato il signor ministro quello che disse in una delle passate tornate il suo collega il presidente del Consiglio, cioè che v'hanno delle circostanze supreme nella vita dei popoli, nella storia delle nazioni, per le quali conviene talvolta uscire dalla legalità. (*Susurro*)

Ed è noto che, se i Comitati di provvedimento non si fossero l'anno scorso istituiti, e che, se essi non avessero raccolto forze d'uomini e di armi per sussidiare l'impresa di Garibaldi, a quest'ora non si sarebbe fatto il regno d'Italia. Dunque la legge l'anno scorso si è violata, e ne venne un immenso beneficio. (*Varie voci dalle tribune pubbliche: Bravo!*)

PRESIDENTE. Avverto le tribune che le farò sgombrare, se danno ancora altro segno di approvazione o di disapprovazione.

MACCHI. Lascio questa questione, e vengo immediatamente al fatto.

Il diritto che ha il cittadino d'avere inviolato il proprio domicilio è tale, che io credo sia uno dei più grandi, dei più importanti che accordi lo Statuto. Se esso può essere talvolta violato, è solo nel caso previsto da leggi apposite, per casi eccezionali; casi che vennero e dal deputato Brofferio e dal signor ministro annoverati.

Or bene, può il fatto della perquisizione perpetrata a Genova considerarsi provocato da una di queste circostanze eccezionali? Io dico di no.

Il signor ministro conveniva che quella perquisizione non fu fatta con mandato giudiziario, ma solo per volere e decisione dell'autorità politica. Vi era il flagrante reato che potesse autorizzare, e quindi scusare l'autorità politica di aver violato la legge, considerando questo fatto come un'eccezione?

A tutta sua giustificazione, disse il ministro che constava all'autorità politica, come nella via Giulia, n° 15, cioè presso il Comitato di Genova, si facessero arrolamenti.

Ma, se bastasse siffatto pretesto a giustificare le domiciliari perquisizioni, non vi sarebbe più garanzia di sorta per i cittadini; avvegnachè la polizia, dietro la prima denuncia, avrebbe facoltà di entrare in casa di chicchessia. La questione sta nel vedere se quest'accusa era o non ragionevole.

Poteva l'autorità politica ragionevolmente credere, anzi soltanto sospettare che nel Comitato di Genova si facessero arrolamenti? Qui sta la questione. Ed io dico che non poteva; mentre vi erano molti atti pubblici, molti atti dei quali l'autorità politica, se facesse il suo dovere, doveva conoscere l'esistenza, i quali escludevano finanche il sospetto che il Comitato di Genova permettesse o fomentasse arrolamenti.

Parlo di fatti pubblici; e sono lettere di Garibaldi, nelle quali il generale vietava assolutamente ogni sorta di arrolamenti. Vi è una lettera che Garibaldi scrisse da Caprera il 15 gennaio 1861, nella quale così si esprime:

« Credo debito mio rendere avvertiti gl'Italiani che nessun arrolamento è stato da me promosso nè consigliato per ora. »

E il Comitato di Genova, con apposite circolari, mandò ai giornali più diffusi dell'Italia e dell'estero a rendere pubblica questa dichiarazione. E con altrettante circolari la mandò eziandio ai Comitati subalterni, dando ordine preciso che vi si conformassero.

Siccome però, malgrado questi eccitamenti, da parte d'individui, che veramente non si conoscono, si seguitava a ripetere che gli arrolamenti si facevano, il Comitato di Genova si rivolse di nuovo a Garibaldi, esponendogli francamente la cosa come stava, ed interrogandolo se, per avventura, dal 31 gennaio in poi egli avesse cambiato consiglio, ed avesse autorizzato un arrolamento qualsiasi. Al che il generale Garibaldi, con altra successiva del 3 marzo, scriveva così: « Caro Bellazzi (è il collega mio nella presidenza del Comitato di provvedimento, che sta alla direzione di esso), io approvo gli avvisi che cotesto Comitato diede al pubblico, *acciocchè nessuno si lasci trarre in qualche inganno*; a me è affatto ignoto lo scopo e le persone che vi si prestano nei clandestini arrolamenti. »

Ciò essendo, vede il Ministero, vede la Camera che l'autorità di polizia ed il Governo non avevano alcuna ragione di credere, di temere o di sospettare che il Comitato di Genova (il quale in tutti gli atti suoi, si pubblici che privati, non ha fatto mai altro che conformarsi scrupolosamente alle istruzioni avute dal suo presidente, che è il generale Garibaldi) avesse potuto promuovere clandestini arrolamenti.

Dunque, se questo non è, la perquisizione deve considerarsi, qual è realmente, affatto illegale.

Ad attenuare questo fatto, il signor ministro vi annoverava la nota delle cose che la polizia ha sequestrato. Io comincio a premettere, in tesi generale, che, ogni qualunque volta una autorità politica (ossia quell'autorità che fa le parti del fisco) va alla casa di un cittadino qualsiasi a fare una perquisizione, può certo raccogliere materia per fare un processo.

È nota la sentenza di quell'uomo di Stato, il quale diceva che può bastare una linea, una frase per dare argomento di impiccare un galantuomo. Ma nel nostro caso speciale, quando anche la perquisizione sia stata fatta con un'idea preconcepita, quand'anche questa perquisizione sia stata fatta non in casa di un privato cittadino, ma in un Comitato, dove vi è tanta ampiezza di materia, di corrispondenze per fatti e presenti e passati e futuri, anche in questo caso, io dico, l'autorità politica non è riuscita a trovare argomento a giustificare il suo illiberale sospetto.

La nota, cui accennava il signor ministro, è chiara e manifesta; e nessuno può in alcun modo alterarla. È l'elenco dei Nizzardi emigrati (perchè adesso ci sono in Italia emigrati nizzardi), i quali, per ordine del presidente Garibaldi, dal Comitato vengono sussidiati.

Le lettere e gli ordini per consegna di carabine è detto e provato che si riferiscono ad armi destinate alla società dei carabinieri di Genova e di Pavia: e questa società, la Dio mercè, nel 1861 non può più fra noi essere un delitto nè politico, nè criminale.

L'altra lettera era del signor Comoli di Milano, il quale offeriva un acquisto d'armi. Bisogna notare la circostanza che, unita a questa lettera, v'era la risposta del Comitato, la quale

diceva che d'armi per il momento non v'era mestieri. E siffatta risposta il commissario perquisitore si rifiutò ostinatamente di raccogliere; cosicchè rimane svisato completamente il fatto.

Basterà forse che ad uno venga in mente di farvi un'offerta di fucili, per mettere un galantuomo in *flagrante delitto*?

Dunque, nè in fatto, nè in diritto, io credo che possa l'autorità politica giustificare la perquisizione fatta al Comitato di Genova; e per questo mi permetto anch'io di dichiararla illegale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Brofferio, quando non voglia cederla al deputato Mari.

BROFFERIO. La cedo al signor Mari, riservandomi a parlar dopo.

MARI. In una delle ultime nostre sedute, nella seduta del 5 aprile (lo rammentava l'onorevole interpellante), avendo dichiarato il signor ministro dell'interno non altro volere egli che osservare la legge, rispondeva l'onorevole Brofferio quella non essere che una frase, la quale, in bocca di un uomo di Stato, non aveva politica significazione.

« Se un magistrato di Cassazione (sono le sue parole) dicesse che egli giudica secondo la legge, direi ch'egli fa benissimo. Nelle questioni civili, nelle controversie legali non havvi da consultare che la legge; ma nei provvedimenti dello Stato, unitamente alla legalità, ci vuole il desiderio del bene, l'amore della libertà, l'affetto alla patria. »

Ora, colle sue interpellanze, richiama la Camera a giudicare di un provvedimento politico coi rigorosi principii della più stretta legalità.

Nè io intendo disapprovarlo; convengo con lui che, dove si tratta dei più sacri principii di diritto pubblico interno che lo Statuto guarentisce, bisogna non solo procedere con la maggior prudenza e circospezione, bisogna osservare rigorosamente e sempre la legge.

Dico bensì che, dopo aver prestato ascolto colla più assidua attenzione ai discorsi degli onorevoli preopinanti, ho dovuto persuadermi che la misura ordinata dal signor ministro dell'interno, sia che si consideri nell'uno o nell'altro aspetto, tanto legalmente, quanto politicamente si giustifica.

Si giustifica legalmente; ed in fatto l'onorevole interpellante invoca per censurare codesta misura l'articolo 27 dello Statuto, il quale dichiara: « il domicilio inviolabile; niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza di una legge e nelle forme che essa prescrive. »

L'inviolabilità del domicilio pertanto è uno dei più sacri principii che lo Statuto sancisce; è uno dei più sacri principii del nostro diritto pubblico interno. È vero; ma è vero altresì che codesto principio, siccome avviene di ogni regola, ha le sue eccezioni; e che vada soggetto a speciali eccezioni ne conveniva l'onorevole interpellante, e lo dice esplicitamente l'articolo stesso dello Statuto.

Visite domiciliari, adunque, perquisizioni possono farsi senza che codesto principio dell'invioleabilità del domicilio sia offeso. Ciò posto, quale è l'argomento, per cui si obbietta l'illegalità della perquisizione, che fu ordinata dal ministro dell'interno? In che si fa consistere codesta illegalità? Ve lo diceva l'onorevole interpellante.

La perquisizione, la visita domiciliare fu fatta senza decreto del giudice.

Il decreto del giudice, non v'ha dubbio, è necessario nel caso contemplato dall'articolo 142 del Codice di procedura penale, quando il giudice d'istruzione, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia *ex officio*, procede ad una perquisizione nella abitazione, nel domicilio dell'incolpato, od

in qualunque altro luogo, ove si abbiano non lievi indizi che si possano trovare (dice la legge) *oggetti utili allo scoprimiento della verità*. Ma vi sono altri casi, nei quali la legge dà facoltà non solo agli agenti della polizia giudiziaria, ma ancora agli agenti della pubblica forza, agli agenti del potere amministrativo, di procedere a perquisizioni o visite domiciliari senza mandato del giudice.

Anzi tutto faccio osservare, e già lo avvertiva molto opportunamente il signor ministro dell'interno, che la legge del 15 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza, la quale affida al suo ministero ed agli ufficiali che da essi dipendono la tutela e l'amministrazione della sicurezza pubblica, tra le attribuzioni, tra i doveri che principalmente ad essi cotesta legge impone, dichiara esservi non solo quello di mantenere l'ordine pubblico, ma quello eziandio di prevenire i delitti. Ora, quando la legge impone un tale obbligo al ministro dell'interno ed ai suoi dipendenti, non so come non debba conceder loro i mezzi che son necessari per adempirlo. Imporre un dovere, proporsi un fine e non concederne i mezzi, sarebbe assurdità, sarebbe mostruosa contraddizione.

Ma questo non è tutto, o signori. Non fo conto della consuetudine che allegava il signor ministro dell'interno; poichè, nuovo alle leggi ed alle consuetudini delle antiche provincie del regno, non le conosco, nè le posso conoscere. Certo è bensì che nell'articolo 64 del Codice di procedura penale è contemplato un caso, nel quale anche i delegati ed applicati, come son detti, della pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere a perquisizioni senza mandato del giudice. Cotesto articolo richiede tre estremi, perchè essi abbiano quella facoltà: l'estremo della flagranza del reato, l'estremo del pericolo nell'indugio, l'estremo che il reato sia passibile di pena afflittiva, cioè della pena del carcere o d'altra maggiore.

Concorrono, o no, nel caso nostro gli estremi richiesti dall'articolo 64 del Codice di procedura penale, onde abbiano gli agenti della pubblica forza la facoltà di procedere a perquisizione senza mandato di giudici?

A me pare evidente che tutti concorrano. Dico mi pare evidente; nè con questo io richiamo la Camera a giudicare una questione di competenza dei tribunali ordinari, e che ad essi è devoluta; si può giudicare della legalità della perquisizione, senza pregiudicare il merito della controversia.

Che s'intende, o signori, per flagranza di reato? Molte dispute (e l'onorevole interpellante, dottissimo com'è nella giurisprudenza criminale, non può ignorarle), molte dispute si sono proposte per determinare in quali circostanze può dirsi che flagranza di reato vi sia; ma codeste dispute concernono solamente i casi ne'quali vi è delitto consumato. Si sogliono proporre quando alcuno possedga oggetti, armi, istrumenti, carte che si possano riferire a un delitto compiuto. Siccome può darsi ch'egli possedga codesti oggetti, codeste armi, codesti istrumenti, codeste carte innocentemente, la giurisprudenza s'è affaticata per determinare se e quando possa codesto possesso considerarsi siccome flagranza di reato.

Ma, quando si tratta di un supposto reato che si sta commettendo, vana è la disputa sulla flagranza del reato. Potrà disputarsi, se vi sia o no azione delittuosa; ma non può cadervi dubbio sulla flagranza del fatto. Il reato flagrante (qui tutti sono concordi) è quello che si commette attualmente.

Vengo al secondo estremo. Che cosa ha inteso la legge per pericolo nell'indugio? La legge non ha inteso di un indugio che possa mettere in pericolo la società, ha inteso dell'indugio che può mettere in pericolo la scoperta del vero. Ha voluto autorizzare la perquisizione senza mandato del giudice,

quando vi sia ragion di temere che col ritardo si perda il modo di raggiungere e assicurare i mezzi di prova. Ognuno intende che, se i delegati della pubblica sicurezza avessero lasciato che i giovani entrati in quel luogo se ne partissero, lo scopo della perquisizione non era raggiunto.

Terzo estremo: reato punibile del carcere, o di pena maggiore. Concorre, o no, nel caso nostro anche codesto estremo che vuole la legge? Ripeto, noi non dobbiamo giudicare, se veramente reato vi sia. La Camera non può, nè deve occuparsi di una disputa che è di competenza dell'autorità giudiziaria. Quale è il vero criterio con cui si debba procedere, se vogliamo giustamente risolvere l'attuale controversia? Quale è il criterio per giudicare della legalità o illegalità di una perquisizione? Si è questo, o signori.

Chi sostiene l'illegalità delle misure prese dal signor ministro dell'interno bisogna che *a priori*, dirò così, dimostri la assoluta impossibilità di un reato; bisogna che escluda assolutamente che un reato fosse possibile. Al contrario, chi sostiene la legalità delle misure stesse, bisogna che dimostri che il fatto presentava apparenze tali da poter far credere che un reato vi fosse.

Dico questo, perchè la giurisprudenza, in alcuni casi che l'onorevole interpellante non può, nè deve ignorare, in alcuni casi ha ritenuto per legale una perquisizione, una visita domiciliare, nonostante che, esaurito regolarmente il giudizio criminale, l'accusato sia stato riconosciuto innocente....

MACCHI. Chiedo di parlare.

MARI.E in termini precisi fu riconosciuta la legalità di una perquisizione diretta a constatare e assicurare un deposito d'armi e di polvere, che si credeva, e si aveva ragione di credere, preparato per una guerra civile, e che poi dal procedimento regolare risultò non potersi considerare, se non come contravvenzione ad un regolamento di polizia.

Emergessero adunque dai fatti che motivarono la censurata perquisizione, emergessero apparenze tali da poter credere che un reato si commettesse? Ecco la vera questione.

Si dirà che l'articolo 177 del Codice penale contempla il caso di arrolamenti fatti nello Stato per conto di una potenza estera, e che non può l'articolo stesso applicarsi al caso di arrolamenti arbitrari, ma non fatti per conto di una potenza estera, non per servire una potenza nemica, sì bene per il generoso scopo di difendere la patria. E questa pure è questione che concerne il merito e che può e deve essere risolta dall'autorità giudiziaria. Solo mi piace avvertire che v'è un'altra disposizione di legge; mi piace di richiamare l'attenzione dell'onorevole interpellante sovra un altro articolo del Codice penale; intendo parlare dell'articolo 174, il quale, tra i reati *contro la sicurezza esterna dello Stato*, annovera il fatto di chi *con atti ostili non autorizzati dal Governo del Re* possa provocare contro lo Stato una dichiarazione di guerra.

Ecco, o signori, le parole testuali della legge:

« Chiunque con atti ostili *non approvati dal Governo* avrà esposto lo Stato *ad una dichiarazione di guerra*, sarà punito colla relegazione. Se la guerra ne fosse seguita, la pena sarà dei lavori forzati a tempo. »

A questo delitto commina adunque la legge una pena maggiore del carcere.

Avevano o no, quelli che andarono soggetti alla perquisizione, codesta intenzione? La intenzione di attaccare una potenza estera senza il consenso del Governo, e così esporre lo Stato ad una dichiarazione di guerra? Si verificherà o no il fatto contemplato dall'articolo 174 del Codice penale? Ciò risulterà dal giudizio.

Certo è che, quando si fanno arrolamenti arbitrari, non è inverosimile, non è irragionevole il supporre che si facciano per attaccare l'Austria; certo è che non è inverosimile che codesti arrolamenti potessero poi portare all'effetto che la legge penale ha voluto sapientemente prevedere ed impedire, cioè ad una dichiarazione di guerra contro lo Stato senza la volontà del Governo.

Se l'esporre con atti ostili lo Stato ad una dichiarazione di guerra è un reato che la legge ha previsto, se è un reato contro la sicurezza dello Stato, come negare, o signori, che il raccogliere armi e l'arrolare militi possano considerarsi come atti di preparazione e di esecuzione del reato previsto dall'accennato articolo 174?

Tutti i reati si compongono necessariamente di una serie più o meno lunga di atti di preparazione, di esecuzione e di consumazione. Come negare che tra gli atti di preparazione e di esecuzione del reato previsto dall'articolo 174 del Codice penale non vi sia quello degli arrolamenti illeciti ed arbitrari?

Così tutti gli estremi che il Codice di procedura criminale contempla nel citato articolo 64 concorrono in fatto, e la misura ordinata dal signor ministro dell'interno, per mio avviso, legalmente e pienamente si giustifica.

Dovrò io dimostrarvi come si giustifica ancora, e molto più, per ragioni d'alta politica? Quantunque l'onorevole signor ministro per l'interno abbia dichiarato di non entrare nel campo della questione politica, pure ne ha detto tanto che basta. Io non presumo di essere uomo politico; non presumo di vedere molto addentro nelle cose di Stato. Tuttavia mi pare evidente (ed è questa ferma convinzione che mi ha fatto prendere la parola), mi parve evidente che questo non sia il momento di avventurarsi ad imprese arrisicate; mi pare evidente che chiunque si facesse lecito, senza l'ordine, senza il consenso del Governo del Re, di attaccare l'Austria, non farebbe che compiacere al desiderio dell'Austria. (*Assentimento*) Ne volete, o signori, una prova? Noi l'abbiamo nel documento che forse voi tutti avrete veduto, perchè riportato dai periodici dei giorni scorsi; intendo parlare di un dispaccio del 18 marzo 1861 del Governo centrale austriaco in Trieste, trasmesso alle podesterie delle città marittime dell'Istria. Che mai si dice in codesto dispaccio? Si dichiara non esservi imminente pericolo di guerra, ma poter sorgere improvvisamente, da un momento all'altro, per cause di eventuali imprese di corpi franchi.

Questo vi basti, o signori, per farvi persuasi che la perquisizione ordinata dal signor ministro dell'interno, e diretta a impedire gli arrolamenti arbitrari, è un provvedimento politico di cui dobbiamo sapergli grado; è un provvedimento politico, ispirato, a mio avviso, come appunto voleva l'onorevole interpellante, dal desiderio del bene, dell'amore della libertà e dall'affetto alla patria.

Ed invero, o signori, quando dovrà farsi la guerra si farà; ma a chi spetta (questo è il punto essenziale), a chi spetta il dichiarare la guerra e l'ordinarne i preparativi? Questa questione è sciolta, se pure può dirsi che veramente questione vi sia, dall'art. 5 dello Statuto, il quale dice che il Re solo è il capo supremo del potere esecutivo, il Re solo dichiara la guerra.

Questa, diceva giustamente l'onorevole ministro dell'interno, è la più alta prerogativa del potere esecutivo; chiunque si facesse lecito di arrogarsela, si metterebbe al disopra della legge. Non vi sarebbe più governo possibile, non vi sarebbe possibile libertà.

Io non vi ricorderò gli esempi degli antichi Romani; non

voglio far dinanzi a voi, nè mai farò vana pompa di ben facile erudizione. Voi tutti lo sapete; era severamente punito chiunque attaccava arbitrariamente l'inimico; nè sottrarlo alla pena bastava neppure la vittoria.

Vi ricorderò bensì le parole della Corona, parole memorande, le quali sono la più bella giustificazione della misura presa dal ministro dell'interno; questa, per così dire, ne è l'esplicazione, la necessaria conseguenza, l'effetto. « Nessuno (diceva il nostro amatissimo Re), nessuno ha il diritto di cimentare le sorti, la vita della nazione. » (*Numerosi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al signor Brofferio.

BROFFERIO. Parve al signor ministro che io non tenessi parola, e che, mentre io premetteva di non isvolgere la questione politica, facessi poi tutto il contrario.

Il signor ministro non pose gran mente alle mie parole; imperocchè io dichiarai bensì che non mi sarei addentrato nella questione politica, ma non promisi di non accennarla; il torto della illegalità era sventuratamente fondato sopra un torto politico. Cercai di essere temperato; e il signor ministro avrebbe dovuto sapermene buon grado, perchè gli assicuro che ho dovuto imporre silenzio penosamente agli sfoghi dell'anima.

Non posso poi non lagnarmi altamente dell'aver egli detto esser pronto a sostenere la questione politica, purchè si entri per la porta maestra, e non per la segreta. Io non ebbi mai l'onore di conoscere il signor ministro, se non dacchè lo veggio su quel seggio; ma, se egli avesse conosciuto me precedentemente, avrebbe saputo che nel bene e nel male fui sempre uomo di porte maestre, e non mai di porte segrete. (*ilarità nella Camera e Bravo! dalle gallerie*)

Il signor ministro, mentre mi rimproverava di aver voluto accennare alla questione politica, con una citazione di legge mi provocava a contrasti politici; ma non accettò la provocazione.

Quando il signor ministro diceva, citando il Codice penale, che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, diceva una grande verità; ma, accennando a questo principio, egli avrebbe voluto trarmi a svolgere qualche eccezionale conseguenza; non l'ho fatto, non lo fo, non accettò la provocazione.

Poche altre parole sopra l'illegalità della visita domiciliare. Io dichiaro che nulla abborro di più quanto parlare da avvocato in questa Camera; quindi mi restringerò ad accennare qualche rapida osservazione.

Il signor ministro ha rappresentato in brevi parole quello che fu svolto più diffusamente dal signor deputato Mari; ma si dissero pur sempre le medesime cose; quindi la mia risposta calzerà per entrambi.

Sostiene il signor ministro che si può entrare nella casa di un cittadino anche dalla polizia, quando vi ha flagrante reato.

Il flagrante reato che cos'è? È il reato che si commette attualmente: l'uomo che ne uccise un altro, fugge, mentre ha ancora in mano il coltello insanguinato, ed è inseguito dal popolo: ecco il flagrante reato; ma volere far credere flagrante un reato che non è commesso attualmente, anzi che non fu commesso nè prima nè dopo, perchè di esso non si ebbero tracce, è cosa insussistente. Quando non vi è reato, non vi può essere flagranza di reato; molto più quando si tratta di un reato che non sarebbe stato commesso immediatamente, perchè non hanno trovato nè arrolamenti, nè armi, nè munizioni, nè cosa alcuna di tutto ciò che poteva far credere ad opera delittuosa.

Ma, quando pure vi fosse flagrante reato, ciò non basta per autorizzare una poliziesca perquisizione. Vuolsi anche, e lo disse il signor ministro, che siavi pericolo nell'indugio.

Or bene, signori, qual pericolo vi era nel caso presente?

Molti sono in Italia i Comitati di provvedimento. Se si facessero arrolamenti, si farebbero a Genova, a Bologna, a Pisa, a Lucca, a Firenze, dappertutto. Avevasi forse paura che, indugiando ventiquattro ore, gli arrolamenti non si facessero più? Si possono fare forse in un momento?

Questo è tal reato che, per commetterlo, si richiedono giorni, settimane, mesi e, qualche volta, anni.

Dunque questo pericolo nell'indugio non c'era e non ci poteva essere; e, quando non fosse mancato altro che questa necessaria circostanza, l'illegalità dell'atto è manifesta.

Mi duole che il signor ministro abbia detto con pienezza di cuore, che si dovrebbe cercare di estendere la perquisizione domiciliare non solo al reato commesso, ma al reato che si volesse commettere; la qual cosa mi ha ricordato il verso del Nicolini sopra gl'inquisitori di Venezia:

Oh! potessi punire anche il pensiero!

ma io non credo che l'onorevole signor ministro volesse invidiare gl'inquisitori di Stato ed i membri del Consiglio de'dieci!

Non regge l'esempio da lui citato di un individuo che entrasse armato nella casa di un cittadino per commettere un omicidio. In tal caso potrebbe intervenire la pubblica forza, perchè un individuo che s'introduce furtivamente, armato mano, nella casa altrui, ha già commesso un reato, e si trova anzi in flagrante reato. Quest'esempio adunque io non lo posso accettare.

Per ultimo egli ha citato una perquisizione fatta al canonico Ortalda, la quale venne eseguita dalla polizia, ed il tribunale, soggiunse il signor ministro, ha assolto il canonico, ma non ha proceduto per l'illegalità commessa. Il tribunale non poteva pronunciare sull'illegalità della perquisizione che non gli era sottoposta; pronunciava sull'accusa apposta al canonico, e non poteva proceder oltre senza che si fosse denunciata dal canonico stesso l'illegalità dell'atto.

Duolmi poi che il signor ministro abbia detto ch'egli ha seguita la consuetudine. Se la consuetudine è questa, non è degna di un libero popolo; va corretta. Io so bene che in Governo assoluto la sicurezza pubblica procede più franca e spedita, perchè l'assolutismo ha i mezzi che non può avere un Governo libero; ma il merito di chi governa costituzionalmente sta in questo, di associare la sicurezza colla libertà dei cittadini, di esercitare la giustizia pubblica senza offendere i privati diritti.

Io non so poi dove il signor Mari abbia trovato che io abbia detto che la legalità non sia cosa da rispettarsi sempre; io dissi che la legalità rifulge più splendida quando è associata all'amor di patria; e lo ripeto, so che nella storia delle nazioni può accadere qualche momento in cui si possa dire come il signor Guizot, che non era uomo della democrazia, ma apparteneva alla moderazione, *la légalité nous tue*; ma, prima che da questa parte della Camera si giunga a pronunciare una simile sentenza, converrà che la patria si trovi condotta a pericolo di morte; la qual cosa speriamo che mai non avvenga.

Il signor Mari osserva che chiunque facesse volontari arrolamenti contro l'Austria non farebbe che recar grande vantaggio all'Austria. Non rispondo che una cosa sola. In qual modo gli arrolamenti per la Sicilia contro il Borbone giovassero al Borbone, la storia d'Italia lo potrà dichiarare. (*Bravo! dalle gallerie*)

Riguardo alla parte politica, il signor ministro non mi ha soddisfatto nè punto nè poco.

Egli disse che era soltanto in facoltà del Re di chiamare cittadini alle armi, di dichiarare la guerra e fare la pace.

Questo è tanto vero che, sebbene si supponesse che fosse nell'animo del generale Garibaldi e degli amici suoi di chiamare giovani volontari sotto le patrie insegne, essi desistettero da qualunque impresa che potesse dispiacere al capo dello Stato. Ma, allorchè domando ai ministri se essi vogliono persistere nel divieto d'armare i volontari per la causa della nazione, per la difesa della patria, io mi volgo appunto al potere competente, perchè parlo ai ministri del Re, i quali in nome del Principe esercitano il potere esecutivo.

Avrei quindi desiderato che il signor ministro non si fosse sottratto alla mia interpellanza con sotterfugio; avrei desiderato che avesse apertamente dichiarato se voleva o no continuare nel deplorabile suo sistema di lasciare disarmata l'Italia, mentre tante armi nemiche si addensano sulla sua frontiera.

Nulladimeno, dopo tutto ciò che ho detto, vorrei provare al Ministero, che non per desiderio di frapporre ostacoli all'andamento del Governo ho mosso quest'interpellanza, ma solo coll'intendimento di sollecitare il Governo a vegliare più attentamente, onde rimanga illesa la libertà e l'inviolabilità della domestica soglia, ed a spingerlo ad armare prontamente, efficacemente il paese, tanto colle forze regolari, come colle milizie cittadine, per assicurare la patria indipendenza.

In questo intento io presento questo ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a porre ogni cura che l'inviolabilità del domicilio sia rigorosamente rispettata; e, attesa la gravità degli eventi, invita il Ministero a promuovere colla maggior prontezza ed energia l'armamento dell'esercito e dei volontari, e passa all'ordine del giorno. » (*Movimenti diversi*)

Accetterà il Ministero, accetterà la maggioranza questo ordine del giorno? Per il comune affetto che tutti ci lega all'Italia, lasciatemi credere che voi lo accetterete. (*Segni di approvazione nella Camera e dalle gallerie*)

RICASOLI BETTINO. Io domandava la parola, quando l'Assemblea l'avesse permesso, per dirigere al presidente del Consiglio una domanda, la quale avrebbe avuto scopo identico a quella che si propone l'onorevole Brofferio, e forse più largo e più opportuno.

La quistione dell'esercito meridionale tocca da vicino gl'interessi più cari e più grandi della nazione. Da molto tempo io concepiva appunto il pensiero di chiamare l'attenzione dell'Assemblea se fosse stato opportuno d'invitare il Ministero a porgere sopra così grave argomento tutta intiera la dimostrazione de' suoi pensamenti. Questo, che era per me un pensiero che si andava maturando, posso dire con franchezza che, dopo le parole pronunciate oggi in quest'Assemblea, divenne un'assoluta decisione.

La proposta dell'ordine del giorno dell'onorevole Brofferio non ha fatto che precedere l'adempimento di quello che è stato un moto dell'animo mio.

Parendomi d'altra parte che il mescolare ciò che s'attiene alla perquisizione fatta a Genova con ciò che si attiene all'armamento della nazione sia non solo unire due soggetti essenzialmente diversi, ma eziandio scemare l'importanza del secondo; quindi l'onorevole Brofferio potrebbe togliere quell'appendice al suo ordine del giorno, il quale dovrebbe, se pure non m'inganno, restringersi a quella sola prima parte.

Se dunque all'onorevole Brofferio piacesse di limitarsi alla

sola prima parte del suo ordine del giorno, io proporrei l'altro relativo all'esercito meridionale: può dunque o mantenere quella prima parte, o modificarla ne' suoi termini.

Attenderò, prima di aggiungere altre parole, che l'onorevole Brofferio voglia pronunciarsi sopra questo argomento.

PRESIDENTE. Il deputato Ricasoli vorrebbe che si togliesse la parte che riguarda il fatto della perquisizione, e si conservasse soltanto la seconda parte così concepita:

« La Camera, attesa la gravità degli eventi, invita il Ministero a promuovere colla maggiore prontezza ed energia l'armamento dell'esercito e dei volontari, e passa all'ordine del giorno. »

Accosente il deputato Brofferio a questa proposta?

BROFFERIO. Le mie interpellanze sono due: una è legale; quella che riguarda la legalità o l'illegalità della perquisizione domiciliare; sopra di questa anche il signor deputato Ricasoli pare d'accordo; ma ve n'è un'altra, la quale è assolutamente politica e riguarda l'armamento del paese.

Che altro ho fatto io se non che ripetere quello che già ci venne detto nel discorso della Corona, e quello che ci venne ripetuto in tutti i discorsi dei signori ministri?

Se poi, per aderire al desiderio del signor Ricasoli, io non facessi che scindere il mio ordine del giorno, e ne consacrai alla deliberazione della Camera una sola parte, in questo caso mi parrebbe (scusi il signor Ricasoli) di mancare ad un grande dovere. La prima di tutte le cose è di provvedere ad armare lo Stato, qualunque occasione si colga.... (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Mi permetta. Il deputato Ricasoli vorrebbe limitare l'ordine del giorno da lei formulato non alla parte relativa alla perquisizione, ma soltanto alla parte relativa all'armamento....

Voci. No! no! Sì! sì!

BROFFERIO. È egli cotesto?

RICASOLI BETTINO. Io vorrei diviso l'ordine del giorno del deputato Brofferio, il quale contiene due parti distinte che non si legano l'una coll'altra, perchè a me pare che altro sia una perquisizione legale o illegale, e altro sia l'armamento del paese. Quindi pregavo l'onorevole Brofferio a disgiungere queste due parti, poichè, avendo io intenzione di richiamare il Ministero a darci conoscenza de'suoi intendimenti relativamente all'esercito dell'Italia meridionale, pensavo che in quell'occasione avrebbe potuto egualmente trattarsi l'importante argomento dell'armamento generale della nazione.

Aggiungerò inoltre che io non aveva intendimento di estendere oggi la proposta relativa all'esercito meridionale anche all'armamento dell'intera nazione, in quantochè mi consta, ed ho su ciò pienamente la mia coscienza tranquilla, che il Governo pensa largamente ed opportunamente alla parte dell'armamento nazionale.

Io intendo limitarmi all'importante questione dell'esercito meridionale, e su quella mi propongo di richiamare particolarmente il Governo a dare al Parlamento quella pienezza di notizie, quell'ampiezza di spiegazioni che sono del caso, trattandosi d'una questione che deve stare a cuore a chi rappresenta gl'interessi più grandi della nazione.

Ciò posto, non mi resta altro che lasciare per parte mia completa libertà all'onorevole Brofferio di proporre egli quell'ordine del giorno che stimerà conveniente, riserbandomi poi, qualora non sia compreso l'intendimento mio nella sua proposta, di aggiungere quello che crederò più opportuno.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Se non erro, nel regolamento della Camera sta appunto scritta la decisione di

ciò di cui trattiamo. La divisione è di diritto laddove sono due proposizioni non essenzialmente connesse.

Ora, evidentemente, la perquisizione da me ordinata, e sulla quale l'onorevole Brofferio chiamò la censura della Camera, è un fatto che essenzialmente non è connesso con quello dell'esortazione ad armare il paese, che egli faceva nella seconda parte del suo ordine del giorno.

Io credo adunque sia di pien diritto lo scindere le due parti.

Quanto alla prima, non ritornando più sulle cose che io accennai, e che svolse tanto meglio di me l'onorevole deputato Mari, io aspetterò il giudizio della Camera, la quale, dal modo con cui accoglierà l'ordine del giorno del deputato Brofferio, deciderà se sia da biasimarsi il mio operato, o da ritenersi legittimo e giusto.

PRESIDENTE. Non v'ha dubbio che, se il deputato Brofferio insiste sull'ordine del giorno come l'ha formulato, si deve procedere alla divisione. Ma, siccome il deputato Ricasoli, rivolgendosi al deputato Brofferio, gli aveva indicato quasi di limitare la sua proposta, così era da vedere se egli s'induceva a rinunziare ad una parte di essa.

BROFFERIO. È nelle regole della Camera la divisione. Se ciò domanda il signor deputato Ricasoli, nessuno gli si può legalmente opporre. Non posso però ammettere che non vi sia connessione tra le due quistioni. (*Movimenti diversi*) Una deriva dall'altra; la perquisizione si fece a proposito di arruolamenti di volontari. (*Rumori*) Quindi le due questioni sono connesse e dipendenti.

Dico poi al signor Ricasoli che, se egli vorrà discutere in altra occasione sopra l'esercito meridionale, sopra tutte le forze dello Stato, avrà liberissimo campo di farlo. Il voto che darebbe oggi la Camera non impedirebbe per nulla di tornare sul medesimo argomento, del quale non potrà mai abbastanza occuparsi la Camera.

DEL RE ISIDORO. Ho domandato la parola per fare una osservazione brevissima. A me pare che possa essere presa in considerazione la prima parte dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Brofferio, non però la seconda. Essa infatti non ha veruna relazione, almeno intima, con la interpellanza fatta dall'onorevole Brofferio al ministro dell'interno.

Rimarrà a vedere se questa seconda parte possa essere riassunta dall'onorevole Ricasoli. Ed io credo che ciò potrà avvenire al seguito però di una nuova apposita interpellanza che dall'onorevole Ricasoli venga fatta al Ministero. Ma in frattanto a me pare che l'ordine del giorno del deputato Brofferio debba dividersi, e si debba invitare la Camera a votare soltanto sulla prima parte di esso.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Del Re che, dal momento che l'ordine del giorno è presentato, il presidente della Camera non può a meno di metterlo ai voti nella formula in cui è scritto. Può la Camera approvarlo o non approvarlo tutto od in parte, ma è necessario che sia mandato ai voti.

Il deputato Brofferio fece sentire che, per desiderio di conciliazione, sarebbe disposto a limitare il suo ordine del giorno alla seconda parte, abbandonando la prima onde togliere ogni dubbio di censura; quindi la sua proposta sarebbe così formulata:

« La Camera, attesa la gravità degli eventi, invita il Ministero a promuovere con maggior prontezza ed energia l'armamento dell'esercito e dei volontari, e passa all'ordine del giorno. »

BRUNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se la discussione continua, la parola è pel primo al deputato Macchi.

MACCHI. Volevo combattere la teoria propugnata dal deputato Mari; ma, siccome la discussione si è di tanto fuorviata, nè io vorrei ricominciarla, rinuncio alla parola.

BRUNO. L'ordine del giorno, che ci è proposto, a me sembra che non è stato bastantemente discusso, e mi pare che in questo modo ci si vorrebbe indurre a votare quello che non ha subito la prova di un'adeguata discussione.

Io credo che non vi sia deputato il quale voglia negare il suo voto all'armamento nazionale; ma che lo voglia votare per ciò solo che l'ha detto il deputato Brofferio in questa circostanza, intendiamoci bene, non credo che la maggioranza sia disposta. Ma il volerli mettere nell'alternativa o di non votare l'armamento della nazione, o di votare quell'ordine del giorno, mi pare che non sia cosa da ammettersi; quindi fo osservare al signor presidente che, se il regolamento prescrive che non si possa porre in votazione un ordine del giorno che non abbia stretta attinenza colla materia che è all'ordine del giorno, noi non possiamo ora pronunciarci sulla proposta dell'onorevole deputato Brofferio, in conclusione, ma non in relazione colla sua interpellanza.

ARA. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice. Questa mia proposta io la fondo sul seguente motivo, che, quando si fanno interpellanze, si annunziano, si mette all'ordine del giorno il loro oggetto, si discutono, e si prendono al riguardo le opportune deliberazioni. Ora, per l'attuale tornata fu annunciata l'interpellanza relativamente alla violazione di domicilio, e questa venne discussa; ma nell'ordine del giorno stato proposto si prende una conclusione che non ha nessuna attinenza coll'interpellanza che fu fatta. Se si vuol muovere questa nuova interpellanza, come disse l'onorevole Ricasoli, converrà che sia prima annunciata e discussa; ma in ora, votare l'armamento così semplicemente, senza che fosse annunciata in proposito una proposta esplicita, nè siansi udite le osservazioni in risposta del Ministero, io non lo credo conveniente; quindi propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione*) In verità io non mi aspettava, entrando oggi in questo recinto, che la questione sarebbe stata trasportata dal terreno legale, sul quale era stata posta dall'onorevole deputato Brofferio, sul terreno meramente politico. L'esordio poi del discorso dell'onorevole deputato Brofferio non mi avrebbe preparato a questa trasformazione, giacchè egli diceva voler allontanare dalla discussione attuale ogni carattere politico.

Ed invero io debbo rendergli giustizia che le sue parole furono assai moderate e scevre da ogni sentimento irritante.

Ma la conclusione, alla quale l'onorevole Brofferio arrivò, è in contraddizione assoluta e con ciò che egli aveva annunciato e colla dichiarazione colla quale esordiva nella sua orazione.

Dopo aver esclusa la politica dal suo discorso, venne a proporvi una risoluzione eminentemente politica, una risoluzione la quale, lasciate che lo dica, tratta, di tutti gli argomenti politici, il più grave, il più importante.

Mentre era intenzione, credo, dell'onorevole Brofferio di escludere la questione politica, egli cadde in errore, senza dubbio in buona fede, quando volle che la Camera si pronunciasse sulla questione dell'armamento.

Tuttavolta io debbo dichiarare che, essendo questa stata suscitata forse involontariamente dall'onorevole deputato Brofferio, noi non la respingiamo.

Il Ministero avrebbe forse potuto desiderare che fosse deferita od allontanata, ma io debbo dichiarare alla Camera, alla nazione, all'Europa, che, se la questione politica ci è posta innanzi in modo schietto, noi dobbiamo ammetterla. Noi dobbiamo però chiedere altresì che ciò si faccia in modo largo e non incidentale, che non si voti sopra un ordine del giorno, nel quale la questione dell'armamento si confonde con quella dei volontari, e questa colla questione dell'esercito meridionale.

Io credo che, se la questione deve essere trattata, lo si deve fare con tutta ampiezza.

Il Ministero quindi si rimette alla Camera. Se essa crede pronunziarsi immediatamente, deve deliberare sull'ordine del giorno puro e semplice, perchè non è abbastanza illuminata per pronunziarsi sulla questione sollevata dall'onorevole Brofferio. Se essa poi credesse più opportuno di trattare la questione politica sollevata dall'ordine del giorno proposto, allora io pregherei gli onorevoli Brofferio e Ricasoli a svolgere le osservazioni ch'essi credono aver a fare intorno a tale gravissimo argomento; e il Ministero darà quelle spiegazioni che stimerà necessarie per illuminare la Camera. Certamente però, nelle sue risposte, esso terrà conto della necessità di non divulgare ciò che non potrebbe essere divulgato senza inconvenienti per la sicurezza dello Stato; ma sui principii che informano la politica militare del Ministero, sul sistema che il Ministero intende seguire rispetto all'organizzazione di tutte le forze militari del paese, esso darà le più ampie spiegazioni.

Io quindi mi rimetto intieramente alla Camera, ripetendo che, se si vota immediatamente, deve mettersi a partito l'ordine del giorno puro e semplice; e se invece si vuole far soggetto di deliberazioni l'ordine del giorno del deputato Brofferio, deve precedere una discussione ampia, larga, completa.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato Ara, il quale deve aver la precedenza.

BROFFERIO. Dietro l'invito del signor presidente del Consiglio, il signor deputato Ricasoli potrebbe entrare immediatamente nella questione che gli viene così apertamente proposta, ed allora si potrà votare l'ordine del giorno.

RICASOLI BETTINO. La proposta che intendeva di fare non ammetteva immediata risposta; era una domanda che io intendeva dirigere al presidente del Consiglio intorno agli ufficiali ed ai soldati dell'esercito meridionale. Al contrario di voler una risposta immediata, avrei pregato il signor presidente del Consiglio di voler assegnare alla sua replica un giorno bastantemente lontano, nel quale avesse potuto del pari assistere l'onorevole generale Garibaldi, in quanto che non credeva che la risposta che fosse per dare il signor presidente del Consiglio riuscisse pienamente efficace allo scopo che intendeva conseguire.

Quindi io mi riservo al termine di questa seduta, o, per dir meglio, dopo la votazione del presente ordine del giorno, di far questa mia proposta.

BROFFERIO. Così stando le cose, io proporrei alla Camera di votare sulla prima parte dell'ordine del giorno; e si lascierà in sospeso la seconda parte sino a che si sia proposta e svolta in tutta la sua ampiezza la questione dell'esercito meridionale.

MINGHETTI, ministro per l'interno. In ogni caso mi occorre di dichiarare che non accetto assolutamente l'ordine del giorno proposto dal deputato Brofferio.

Egli vorrebbe che la Camera esortasse il Ministero ad os-

servare l'inviolabilità del domicilio. Ora io credo di essere zelante quant'altri mai nell'osservanza di tutti i diritti accordati dallo Statuto. E, siccome in questo caso la perquisizione, che fu da me ordinata, lo fu legalmente, così non posso accettare un ordine del giorno, il quale, se nella sua generalità esprime anche i miei sentimenti, però nella specialità argomenterebbe una mancanza per parte del Governo, la quale sono ben lungi dall'ammettere in alcun modo.

BROFFERIO. Queste parole del signor ministro vorrebbero dire che egli rigetta non solo una censura, ma rigetta persino un consiglio della Camera. (*Movimenti diversi*)

Il Parlamento, che ha diritto di giudicare i ministri, ha molto più quello di consigliarli. Ma io non voglio mettere la Camera in un doloroso bivio. Abbia chi vuole la responsabilità del rifiuto; io non ne voglio alcuna; e giacchè ho ritirato la seconda parte dell'ordine del giorno, fo volontario olocausto anche della prima. (*Vivi segni di approvazione dalle gallerie*)

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Pregherei il deputato Ricasoli, il quale si era riservato di muovere interpellanze al Ministero, di volere indicare il giorno in cui sarebbe disposto a farle.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Lo pregherei d'indicare pure l'argomento in modo preciso.

RICASOLI BETTINO. Quando si siede in quest'Assemblea, solo l'interesse generale deesi avere in vista; a questo ogni interesse privato dee cedere. Fra gl'interessi privati comprendonsi pure certe pusillanimità, certi timori di affrontare gli argomenti che suscitano passioni ardenti. Non saprei concepire un Governo di libertà, un Governo che ha da operare alla luce del giorno, contornato da misteriosi procedimenti, trattando a mezzo gli argomenti dei più vitali interessi della nazione o schivando quei soggetti che suscitano passioni ardenti, e gli onorevoli miei colleghi conoscono appieno come da più mesi l'argomento dell'esercito dell'Italia meridionale sia dalla stampa periodica trattato con calore e con parole vive, e in modo da toccare molti interessi e accendere molte passioni. Ben si comprende come in mezzo a questi attriti la verità non possa emergere in tutta quella luce che le si conviene. Credo che questa verità stessa non sia pienamente raggiunta; non lo è da me, per esempio, neanche da molti degli onorevoli miei colleghi.

Il Parlamento non potrebbe o ignorare affatto o sapere a mezzo quello che riguarda gl'interessi più vitali della nostra nazione. Quindi, dopo aver lungamente considerato nella coscienza se io doveva muovere questa interpellanza, non ne ho avuto più dubbio dopo la discussione di quest'oggi. Dopo questa discussione fui persuaso che negli stessi intendimenti miei dovesse essere l'intero Ministero, il quale, mosso da sentimenti, di cui non si può punto dubitare che siano italiani, come quelli che muovono tutti noi, non può non essere convinto della ragionevolezza di questo desiderio e di questi motivi. Io non ho avuto più allora a titubare intorno alla mia decisione, ed ho immediatamente risoluto che dovessi in questa stessa seduta domandare al presidente del Consiglio dei ministri, che voglia scegliere un giorno nel quale dare piena, ampia spiegazione di quanto è stato fatto a riguardo dell'esercito meridionale e dell'illustre suo capo, non meno che di quello ch'egli intenda di fare nell'avvenire.

Sappiamo bene che se gl'Italiani sono orgogliosi delle gesta, del valore, del coraggio, della fatica, della sapienza militare, di cui hanno data prova le milizie regolari, e gl'illustri generali che le hanno comandate e guidate alla vittoria, non meno è orgogliosa la nazione, non meno ogni

cuore italiano batte per la gloria che l'esercito de' volontari s'è acquistata, e per la magnanimità di cui ha data prova.

È ben naturale che un argomento cosiffatto debba preoccupare questo Parlamento. Credo pure che questa sia del pari un'occasione felice per il Ministero di dar piena contezza delle sue operazioni, le quali sono state (io non guardo alle intenzioni, anzi le credo tutte buone, tutte benevole) più d'una fiata giudicate in modo pregiudizievole a quell'autorità ch'è tanto necessario che chi governa, e governa in difficili emergenti, conservi, dirimpetto ai governati.

Quando il Parlamento proseguisse ancora a mostrarsi indifferente, o almeno ad aver l'apparenza dell'indifferenza sopra questo argomento, penso che assumerebbe sopra di sé una responsabilità grande, inquantochè ciò che si riferisce all'interesse dell'esercito meridionale è uno di quei fatti, e forse egli è il solo che possa essere cagione di disturbi all'interna concordia, essere cagione di scompagine e d'indebolimento in quelle forze nazionali che conviene riunire in un fascio, onde poter sostenere le ultime prove, alla vigilia delle quali forse la nazione si trova; perciò non ho altrimenti esitato a risolvermi ad indirizzare questa domanda all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Subordino eziandio la mia domanda a che, quando l'onorevole presidente del Consiglio si disponga a rispondere e trattenere l'Assemblea di questo grave argomento, si fissi una seduta, alla quale sia pure presente l'illustre generale che fu capo di quell'esercito. Intanto avrà bella occasione l'onorevole generale Garibaldi di porgere col fatto un attestato dei suoi sentimenti dirimpetto a questa rappresentanza nazionale, di cui egli è parte.

Ben sappiamo tutti, è inutile dissimularlo, perchè anche questo, dirò, è uno di quei fatti i quali non si devono nascondere o schivare, o trattare a mezzo, e pel quale ne è avvenuta una ferita negli animi e nella coscienza di chi è investito dell'autorità e dell'alta dignità di rappresentante della nazione; bene sappiamo come i nostri animi furono commossi da parole attribuite scongiatamente all'onorevole generale. Quelle parole contengono, non vi è dubbio, un'offesa alla maestà del Parlamento e all'inviolabilità del nostro Re. Queste parole non possono essere state pronunciate dal generale Garibaldi. (*Segni di assenso*)

Io non ho più visto l'onorevole generale dall'estate del 1859; ma egli ha visto me ed io ho visto lui (*Con voce concitata*) quando andava, chiamato dal governo della Toscana, a comandare l'esercito toscano; stringeva a me la mano, ed io a lui, promettendoci di fare quanto era in noi per la redenzione della nazione.

(*Profondo silenzio*) La nazione allora era un'aspirazione dei cuori italiani, e contro quest'aspirazione stava una minaccia tremenda di un intervento. Vi era però una promessa, che questo intervento non si effettuasse; ma quella promessa non rassicurava bastantemente gli animi.

Era poco tempo dopo la pace di Villafranca; all'annuncio di quel fatto tutti i cuori italiani tremarono, come se un'agitazione profonda li avesse commossi: il generale Garibaldi ed io ci promettammo di adempiere intieramente al nostro dovere. (*Con calore*) Io so che ho compiuto il mio (*Viva approvazione*), il generale ha fatto il suo. (*Bene! Bravo!*)

Quindi non è possibile che chi ha lavorato a fare la nazione, ora che la nazione siede in quest'Assemblea, ora che tutte le nostre aspirazioni tendono, ed a buon diritto, a fare tutti gli Italiani liberi cittadini, possa dire parole meno riverenti verso il Parlamento e verso il Re che sta nel cuore di tutti gli Italiani

(*Segni generali d'approvazione*); quel Re mandato dalla Provvidenza appunto perchè gli Italiani potessero scuotersi dal giogo straniero, senza del quale la loro virtù non avrebbe servito a nulla. (*Viva approvazione*) E qui concedetemi che, dipartendomi per un momento dal rigore del linguaggio costituzionale, imperocchè nel regime costituzionale il Re non ha mai errato, e i ministri soli sono responsabili, permettetemi che io vi parli del Re. Sì (*Con commozione*), di quel Re, di Vittorio Emanuele, che è il solo liberatore della nazione (*Sì! sì!*); quel Re che ha tenuta la sua parola, che ha posto a rischio la sua corona e la sua vita; di quel Re che compirà l'ultimo atto che ancor rimane, onde questa nazione tutta intera possa veramente chiamarsi libera; e or l'offesa si vorrebbe perfino estendere a scemare il pregio delle gesta che sarà per compiere, quasi che non abbiano ad essere come le altre il frutto del suo animo generoso, del suo cuore italiano, ma l'effetto di una coazione! (*Vivissima sensazione*)

Quel Re non può essere stato offeso dal generale Garibaldi, poichè il cuor suo e il mio concordano pienamente, e quello che non potrei far io non può far egli. Quando il liberatore dell'Italia è il Re, e gl'Italiani tutti hanno lavorato sotto questo duce magnanimo a questa liberazione, non c'è nè primo nè ultimo cittadino. (*Calorosi segni d'approvazione nella Camera e dalle gallerie*) Quegli il quale ha avuto la sorte di poter adempire più generosamente il suo dovere, compire il suo dovere in una più larga sfera di azione, d'onde una maggior utilità alla patria ne venisse, e l'abbia veramente compiuto, ha un dovere più grande ancora, quello, cioè, di ringraziare Iddio che gli abbia concesso questo privilegio prezioso, chè a pochi cittadini è dato di poter dire: servii bene la patria, ho interamente compiuto il debito mio! Quindi, se nella scala di tutte le opere magnanime che gl'Italiani hanno saputo compiere in questi due anni, vi è un numero di due, sei, dieci cittadini, cui sia stato dato di poter adempire a doveri più grandi, più solenni, che abbiano più efficacemente contribuito al risultato finale della nazione, ben lungi dal potere questi levare altiera la voce e chiamarsi superiori alla legge, ben lungi dal dover mettere a calcolo le loro imprese, al contrario eglino hanno, come dissi, il dovere di rivolgersi al cielo e ringraziare Iddio di aver potuto compiere dei nobili fatti, delle opere generose, e dire quindi: se la patria mi chiama, mi avrà sempre suo figlio obbediente; a me l'esempio dell'abnegazione, della modestia; a me l'esempio agli altri del come si dee obbedire alla legge. (*Bravo! Bene! — Sensazione prolungata*) Ecco quello che compete ad ogni cittadino, il quale abbia avuto nel breve corso della sua vita il privilegio prezioso di poter compiere opere magnanime.

Il generale Garibaldi so che pensa così; dunque io non temo che egli possa smentirmi; egli non può tenere un linguaggio diverso da quello che potrei tener io. Quindi quelle parole egli non le ha pronunciate. Il generale Garibaldi verrà in quest'aula, sarà glorioso di sedere al nostro fianco.... (*Interruzione a sinistra*) e noi saremo lieti di vederlo assidersi in questa famiglia, potendo tutti dire: contribuimmo alla felicità, al bene della patria! (*Fragorosi applausi dalle gallerie e vivissimi segni di approvazione nella Camera*)

PROFERO. Signori, il deputato Ricasoli chiedeva la parola per ottenere che venisse stabilito un giorno in cui potesse muovere interpellanze al signor presidente del Consiglio, mostrando desiderio che fosse presente il generale Garibaldi, e faceva invece un vero discorso politico, contenente molte allusioni certamente non favorevoli al generale Garibaldi, mentre questi era assente.

Il signor Ricasoli ha dichiarato che il generale Garibaldi non

può pensare che da onorato cittadino, e da quel grand'uomo che è. Tuttavia egli accennò al tempo in cui l'illustre Garibaldi lasciava il comando nell'Emilia. Non avrei voluto che il signor Ricasoli avesse ricordato infauste memorie, e molto meno che avesse detto che egli, signor Ricasoli, faceva il suo dovere; parmi che il generale Garibaldi abbia fatto anch'egli il suo, e lo abbia fatto in tal modo che nessuno ha diritto di far paragoni. (*Movimenti*)

Ancora una parola, o signori, per concludere (*Mormorio*); ho diritto di dirla. . . .

Voci. Parli! parli!

BROFFERIO. Il nome di quel Re (*Con calore*), al quale ha tanto inneggiato il signor Ricasoli, sono dodici anni che noi l'abbiamo in fondo del cuor nostro; quello che noi gli dobbiamo non è d'uopo che alcuno ci rammenti; mentre tutti gli altri Re fallivano alle promesse, egli solo ebbe il coraggio, fra pericoli gravissimi, di mantenere la sua fede, di dichiararsi Re cittadino, di essere Re galantuomo.

Queste cose, o signori, da dodici anni ci sono domestiche e famigliari, e non crediamo doverne menar vanto.

Parecchi di noi, in cospetto delle virtù del Monarca, benchè devoti a popolare governo, non esitarono a sacrificare gli antichi affetti ed a persuadersi che anche nella monarchia potesse esservi la libertà (*Benissimo!*), la patria e l'Italia.

Queste cose, signor Ricasoli, noi le sapevamo già da gran tempo a memoria, e la fede e l'amore nel Re l'ha più di tutti dimostrato il generale Garibaldi, non con parole, ma portando la sua bandiera di battaglia in battaglia, di trionfo in trionfo. (*Segni di approvazione*)

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio.* La Camera capirà che il Ministero non può che applaudire ai generosi sentimenti che vennero manifestati, ma esso deve mantenersi assolutamente estraneo alle questioni oggi sollevatesi per incidente; quindi io mi restringo a proporre (poichè alcuni giorni forse sono necessari onde secondare il desiderio manifestato dal deputato Ricasoli che il generale Garibaldi possa intervenire alla Camera) di fissare a lunedì l'interpellanza relativa all'esercito meridionale.

Io debbo pure aggiungere che, se la questione versa sull'armamento dello Stato, il Ministero non rifugge da qualunque spiegazione e discussione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Faccio presente che lo stato di salute del generale Garibaldi forse non gli permetterà ancora nel giorno di lunedì di recarsi alla Camera.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio.* L'onorevole presidente fa osservare che per lunedì si renderebbe difficile l'intervento del generale Garibaldi alla Camera, senza forse cagionare detrimento alla sua salute così preziosa; quindi per non incorrere in questo pericolo, qualunque sia il desiderio di

vedere prontamente sciolta questa questione, il Ministero non ha difficoltà di procrastinare la discussione a giovedì, o al lunedì susseguente, al giorno, insomma, in cui il generale Garibaldi potrà, senza alcun suo danno, venire in quest'aula. (*Bene! Bene!*)

PRESIDENTE. Allora, prima di fissare l'interpellanza, la Presidenza s'informerà del giorno in cui, secondo il comune desiderio, il generale Garibaldi potrà intervenire alla Camera. (*Sì! sì!*)

Ora dovrebbe venire in dibattimento il progetto di legge per la esenzione di tasse proporzionali per la revocazione di contratti simulatamente stipulati per cause politiche; ma il ministro per le finanze avendo esternato il desiderio che si aggiornasse questa discussione a dopo dimani, in conseguenza sarà portata, se non vi è opposizione, all'ordine del giorno di venerdì. (*Sì! sì!*)

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER PROROGARE I TERMINI PER LA RINNOVAZIONE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE IN TOSCANA.

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia.* Ho l'onore di presentare un progetto di legge col quale è prorogato a tutto dicembre 1861 il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1860 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e per la pubblicazione degli atti interruttivi delle prescrizioni in Toscana.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 4 e tre quarti.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seconda votazione per la nomina della Commissione del bilancio;

2° Nomina di un commissario per la Cassa dei depositi e prestiti e di un commissario presso l'amministrazione del Debito pubblico;

3° Interpellanza del deputato Rasponi al ministro dei lavori pubblici intorno alle ferrovie delle Romagne e delle Marche;

4° Relazioni di petizioni.